

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
GiroRotondo APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "GiroRotondo-APS", con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione GiroRotondo nasce come associazione di tipo socio-culturale, apolitico, aconfessionale, per la formazione della persona, per la promozione sociale e la prevenzione del disagio personale, familiare e sociale.

L'Associazione ha lo scopo inoltre di perseguire la diffusione di ogni forma artistica e culturale e intende quindi proporsi come luogo d'incontro e occasione di scambio tra diversi linguaggi, nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Intende stimolare la crescita morale, spirituale, culturale e sociale offrendo alle persone spazi di condivisione di esperienze su tematiche educative, emotive e relazionali, favorendo occasioni di incontro, aggregazione, auto-mutuo aiuto, relazione tra gli adulti e tra i minori.

L'Associazione GiroRotondo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo attività di interesse generale riconducibili ad alcune di quelle elencate all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, così come specificato:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

In particolare, per la realizzazione delle finalità prefissate, e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1. Promuovere iniziative socio-culturali, convegni, gruppi di incontro, attività di informazione, formazione, consulenza personalizzata, anche a domicilio o presso plessi scolastici, a sostegno delle relazioni familiari, fin dalla gravidanza e dal legame precoce genitori-figli, sullo sviluppo psico-fisico del bambino e dell'adolescente, la relazione di coppia, la sessualità, le fasi della vita adulta, il disagio psicoaffettivo e relazionale. Attivare a tal fine anche percorsi di terapia e cura della persona e delle relazioni che vive.
2. Promuovere iniziative, attività, laboratori di espressione e consapevolezza corporea, di linguaggio audiovisivo, musicale e teatrale, che aiutino le persone di ogni età ed in particolare i minori e quanti si occupano della loro formazione, a sviluppare la capacità di esprimere se stessi e il proprio mondo emotivo, a sviluppare l'empatia verso le altre persone, con diverse modalità di comunicazione come l'uso del corpo, della voce, della musica, dell'arte, promuovendo anche attività didattiche a tale scopo, anche presso scuole e centri educativi..
3. Promuovere la diffusione della cultura e dell'arte in ogni sua forma e con ogni mezzo. Organizzare eventi, corsi e conferenze, manifestazioni pubbliche, incontri musicali, teatrali, cinematografici, allestimenti di spettacoli, performance, concerti, cineforum, proiezioni che vedano i soci quali protagonisti o spettatori, anche avvalendosi del supporto di nuove tecnologie e di professionalità competenti.
4. Produrre e divulgare spettacoli, materiale audiovisivo, sussidi didattici, sceneggiature e musiche, al fine di informare, formare, sensibilizzare sui temi inerenti le finalità dell'Associazione.
5. Svolgere attività di ideazione, promozione ed attuazione di progetti per film, di finzione e documentari, short cinematografici, televisivi, pubblicitari, a carattere artistico, educativo, didattico, sperimentale, culturale e scientifico, per conto proprio e di terzi, in tutti i

possibili standard e supporti tecnologici, al fine della promozione sociale, umana e culturale;

6. Collaborare con altre istituzioni, gruppi, associazioni, Enti pubblici e privati, per promuovere la dignità della persona umana, una cultura solidale e multietnica, le pari opportunità, un equilibrato sviluppo psicoaffettivo della persona umana.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà stipulare apposite convenzioni e accordi con Enti pubblici e privati, Ministeri, Società e Associazioni private, musei, cineteche, Università, Scuole pubbliche e private, professionali e non, festivals, mercati cinematografici e teatrali italiani ed internazionali e potrà partecipare a bandi pubblici.

A tal fine l'Associazione potrà costituire sedi sociali operative periferiche, noleggiare o acquistare locali e mezzi tecnici idonei alla realizzazione dei propri programmi e dei propri progetti, utilizzare consulenze, servizi, trasporti, location, forniture e manodopera specializzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- a) quote e contributi liberali degli associati non rimborsabili, intrasmissibili e non rivalutabili;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o in regime di accreditamento;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

- j) È vietata la distribuzione anche indiretta del fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni, prorogabile a 180 nel caso di esigenze deliberate dal Consiglio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti i soci contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto, nonché l'eventuale Regolamento interno.

Il numero degli aderenti è illimitato; il numero delle persone giuridiche associate, di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda in forma scritta anche tramite mail dell'interessato, è comunicata all'interessato entro 20 giorni, ed annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione dell'interessato deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno a versare la quota associativa annuale, e ad osservare regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio o il rappresentante legale della persona giuridica può richiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, che l'assemblea si pronunci sul rigetto, alla prima convocazione utile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione di un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante.

Dato che diverse attività dell'Associazione sono rivolte a minori e alle famiglie, si intende che la qualità di socio dovrà essere attribuita a un genitore richiedente, o a un solo membro della famiglia, e l'attività sociale potrà intendersi a vantaggio dell'intero nucleo.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

All'atto dell'ammissione, il socio acconsente al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le attività e le finalità dell'Associazione; si obbliga inoltre al pagamento della quota associativa annuale e all'adesione allo Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Inoltre si impegna a non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione; ad astenersi da qualsiasi comportamento in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi, formulando anche proposte nell'ambito dei fini istituzionali; -eleggere i componenti degli organi sociali e accedere alle cariche associative, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; - chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto; -essere informati sull'attività associativa; - esaminare i libri sociali.

Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde: - per decesso; - per recesso, che va comunicato in forma scritta al Consiglio direttivo; - per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa entro quattro mesi dalla sua naturale scadenza; - per esclusione, in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o che arrechi danno all'immagine della stessa, o in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo prende atto del recesso nella prima riunione utile, e lo annota sul Libro soci. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo; in ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione di un socio, gli addebiti avanzati nei suoi confronti devono essere motivati per iscritto, consentendogli facoltà di replica.

Avverso il provvedimento, il socio può proporre ricorso all'assemblea, che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile; il Consiglio provvederà a convocare l'assemblea nel più breve tempo possibile per esaminare la questione. Il provvedimento di esclusione assume efficacia a seguito della ratifica da parte dell'Assemblea e della annotazione sul libro soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 –Volontariato

L'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a registrarli in apposito registro se svolgono il loro servizio in modo continuativo; l'attività di volontariato non

può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione e autorizzate dal Consiglio direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio.

Art. 8- Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (facoltativo)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea può prevedere compensi delle cariche, proporzionati all'attività svolta, solo previo controllo ed approvazione tramite voto dell'Assemblea dei soci. I membri del consiglio direttivo cui è destinato l'eventuale compenso devono astenersi dal voto in questo caso.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; essa è costituita dai soci ed è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti; può essere straordinaria oppure ordinaria.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività annuale dell'Associazione, ed in particolare:

-nomina e revoca i componenti degli organi sociali;- approva il bilancio;- delibera sugli eventuali ricorsi dei soci esclusi, o degli aspiranti soci in caso di rigetto del Consiglio Direttivo;- approva l'eventuale regolamento interno e le sue modifiche;- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;-delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera:

-sulle modifiche dello statuto sociale;- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;- sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno metà degli associati. Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni volta che lo richieda il Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

E' convocata con avviso scritto, anche tramite ausili telematici, almeno 10 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una riunione con intervento diretto degli associati oppure su scelta del Consiglio Direttivo o, se lo richiedono un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire la verifica dell'identità degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni ed iscritti nel libro soci.

Ciascun socio ha un voto; può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni socio non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Nel caso in cui uno dei componenti decada dall'incarico, per dimissioni o altre cause, l'Assemblea dei soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
Al Consiglio compete: - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea; - predisporre bilancio o rendiconto; - stabilire l'entità della quota associativa annuale; - deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci e riferirne all'Assemblea; - provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta, anche per mail, almeno 8 giorni prima della riunione. In mancanza di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni anno per il rendiconto economico da presentare all'Assemblea, e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno uno dei componenti ne faccia richiesta.

Al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei argomenti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni riunione, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 -Organo di Controllo (facoltativo)

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, può essere collegiale o monocratico. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni, elegge al proprio interno il presidente; almeno un membro

effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Delle riunioni è redatto verbale su apposito libro.

L'Organo di Controllo, se nominato: - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge, dando esiti del monitoraggio nel bilancio stesso; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore; - può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
- il libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare con le modalità e nei limiti previsti da apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.